

DECRETO

di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi preliminare indetta dal Commissario Straordinario ex d.P.C.M. 23 febbraio 2022, Ing. Luigivalerio Sant'Andrea, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica infrastrutturale olimpica: "S.S. 639 Variante di Vercurago" di cui all'allegato n. 3 del decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, commissariata con d.P.C.M. 23 febbraio 2022 e di cui all'allegato n. 1 del d.P.C.M. 23 febbraio 2022, nonché inserita negli allegati C(C-34) e D (D-14) del Piano degli interventi (d.P.C.M. 26 settembre 2022) e confermata come "C.34.0 Variante di Vercurago- Lotto San Gerolamo" – CUP B81B03000220004 - nell'allegato n. 2 del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023 abrogativo del suindicato Piano degli Interventi.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni concernenti la Conferenza di servizi e, in particolare, all'articolo 14, comma 3, laddove contempla la Conferenza di servizi preliminare con abbreviazione dei termini in relazione alle opere di particolare complessità nonché alle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico allo scopo di acquisire, prima della presentazione di un progetto definitivo, *"le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati"* da parte delle Amministrazioni ed Enti coinvolti che si esprimono mediante *"rappresentante unico"* appositamente designato e prevede, al medesimo comma 3, che *"Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo"*;

VISTO, altresì, l'articolo 14-bis, comma 7, della predetta legge n. 241/1990 laddove recita: *"Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni"*;

VISTO l'articolo 14-ter della succitata legge 241/1990 che disciplina le modalità di svolgimento della *"conferenza simultanea"* e, in particolare, laddove stabilisce:

- al comma 1: *"la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti"*;
- al comma 7: *"l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle"*

posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all’articolo 47 “Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni” e all’articolo 48 “Posta elettronica certificata”;

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 2 aprile 2006 recante “norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, con riferimento all’articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 4, riguardante i poteri e le funzioni commissariali;

VISTO in particolare il comma 2 dell’articolo 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 riguardante: “L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo”; e il comma 3 laddove dispone: “Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e in particolare l’articolo 1, comma 18 finalizzato a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un’ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione ivi comprese quelle per l’accessibilità;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e in particolare l’articolo 1 comma 822;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e, in particolare, l’articolo 3 con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario “*la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*”;

VISTO l’ art. 3 del medesimo decreto-legge n. 16/2020 che al comma 11-bis dispone “*con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” laddove l’art. 44 “*Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto*”, al comma 4, prevede l’espletamento in modalità semplificata della procedura di acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso della quale, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché al comma 6-bis richiama gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi anche in ordine all'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e dei relativi avvisi nonché comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*” e in particolare l’articolo 225 “*disposizioni transitorie e di coordinamento*”;

VISTO in particolare, l’art. 41 del suindicato decreto legislativo n. 36/2023, “*livelli e contenuti della progettazione*” laddove al comma 7 dispone “*Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 S.p.A.*”, l’Ing.

Luigivalerio Sant'Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n.160, individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare l'allegato n. 3 del medesimo decreto laddove menziona l'intervento infrastrutturale in oggetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2022, con il quale l'Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. è nominato Commissario straordinario con i poteri e le facoltà di cui al succitato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, per le opere individuate nel medesimo decreto e in particolare l'allegato n. 1 (rigo 5) del decreto stesso laddove indica l'intervento infrastrutturale in oggetto;

VISTO il d.P.C.M. 8 settembre 2023, abrogativo del precedente d.P.C.M. 26 settembre 2022 e recante l'approvazione del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che, nell'allegato 2 conferma l'opera come (C.34.0) "*Variante di Vercurago- Lotto San Gerolamo*" – CUP B81B03000220004 con l'applicabilità delle procedure semplificate PNR di cui al succitato art. 44 del D.L.77/2021;

CONSIDERATO che l'intervento "*Variante alla ex SS 639 nel territorio della provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte*" risulta inserito nel Programma Infrastrutture Strategiche di cui alla Legge Obiettivo n. 443 del 21 dicembre 2001 ed in particolare previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e che il soggetto aggiudicatore è stato individuato dal CIPE nella Provincia di Lecco;

CONSIDERATO che il progetto preliminare, inizialmente costituito dai due lotti funzionali "*San Gerolamo*" e "*Lavello*", della "*Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte*" è stato redatto nell'aprile del 2004 a cura della Provincia di Lecco ed approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n.157/2004 nel maggio 2004 e che su detto progetto preliminare si è espresso, in data 15 ottobre 2009, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonché il CIPE con delibera di approvazione n. 98 del 6 novembre 2009;

CONSIDERATO che nel marzo del 2010 la Provincia di Lecco ha redatto il progetto definitivo, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 82 del 23 marzo 2010, della "*Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte – Lotto San Gerolamo*", avente per oggetto il tracciato stradale relativo ad una sola delle due tratte funzionali previste negli elaborati del progetto preliminare di cui alla succitata precedente delibera e pertanto sviluppando unicamente il tratto da Chiuso di Lecco a via dei Sassi in Calolziocorte e

denominato “*San Gerolamo*”, oggetto di approvazione da parte del CIPE con delibera n. 73 del 22 luglio 2010;

CONSIDERATO che a seguito della determina dirigenziale della Provincia di Lecco n. 380/1562 del 15 dicembre 2010 è stata indetta la gara per l'appalto integrato relativo alla progettazione ed all'esecuzione della “*Variante alla SS 639 nel territorio della provincia di Lecco, ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - Lotto San Gerolamo*” e che conclusione della suddetta procedura è risultata aggiudicataria l'Impresa Ing. Claudio Salini Grandi Lavori Spa di Roma (capogruppo) in ATI con Accisa Spa di Delebio (SO) e Geom. Locatelli Lavori Spa di Grumello del Monte (BG), progettista indicato G.P. Ingegneria Srl di Roma in avvalimento con la Società Cooproggetti Srl di Gubbio;

CONSIDERATO che in data 11 ottobre 2011 è stato stipulato tra la Provincia di Lecco e la suddetta ATI aggiudicataria, il contratto d'appalto e conseguentemente con delibera di Giunta Provinciale n.356 dell' 11 dicembre 2012 è stata approvato il progetto esecutivo consegnato dall'ATI stessa in data 23 ottobre 2012 e conseguentemente la Direzione lavori ha poi provveduto alla consegna parziale dei lavori nel dicembre 2012 e successivamente alla consegna definitiva degli stessi nel mese di giugno 2014 con ultimazione dei lavori prevista per il 17 febbraio 2018;

CONSIDERATO che in data 16 giugno 2014, con nota n. 29927, la Provincia di Lecco ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la perizia di variante al progetto esecutivo relativo alla “*Variante alla ex SS 639*” per la rimodulazione del quadro economico, chiedendo un'integrazione del finanziamento di cui alla delibera CIPE n. 98 del 6 novembre 2009 e conseguentemente con deliberazione CIPE n. 107 in data 23 dicembre 2015 è stato assegnato alla Provincia di Lecco l'ulteriore finanziamento pari ad euro 6.900.000,00 cui ha fatto seguito in data 10 giugno 2015 la sottoscrizione tra la Provincia di Lecco e l'impresa appaltatrice SALC spa di Milano, in qualità di mandataria, di un accordo bonario ai sensi dell'art 240 del d.lgs. 163/2006 relativo al riconoscimento di riserve iscritte sui lavori;

CONSIDERATO che il 17 maggio 2017 il Consiglio Provinciale ha approvato una perizia suppletiva di variante tecnica al progetto esecutivo e che con atto in data 31 luglio 2017 la SALC spa citava la Provincia innanzi al Tribunale Ordinario di Milano per vedersi dichiarare risolto il contratto di appalto ex art.1454 c.c. e che in data 18 aprile 2018, nelle more del giudizio, è stata sottoscritta una scrittura privata finalizzata alla restituzione del cantiere in cui si stabiliva che l'Appaltatore avrebbe proceduto alla consegna a favore della Provincia, delle opere dal primo eseguite in adempimento del “*Contratto*”, così come alla consegna libera da cose o persone dell'area a suo tempo consegnata allo stesso Appaltatore per la realizzazione di dette opere nonché si conveniva lo svincolo delle parti da qualsiasi reciproco obbligo contrattuale; successivamente il Tribunale di Milano con sentenza del 17 ottobre 2019 ha dichiarato risolto il contratto a far data dal 18 aprile 2018;

CONSIDERATA la Convenzione sottoscritta il 21 novembre 2021, tra la Provincia di Lecco, soggetto attuatore *pro tempore*, e A.N.A.S. S.p.A. avente ad oggetto “*La redazione del progetto esecutivo di completamento dei lavori di realizzazione della variante alla ex SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - lotto San Gerolamo*”;

CONSIDERATO che ANAS ha rappresentato, nelle interlocuzioni e note intervenute dal mese di febbraio 2022, di aver rilevato, a seguito dei primi approfondimenti propedeutici alla redazione del progetto esecutivo di completamento derivante dagli impegni di cui alla suddetta convenzione con la Provincia di Lecco del 21 novembre 2021, significative criticità di natura normativa in particolare in relazione alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001 (MIT) nonché geologica,

idrogeologica e geotecnica dovute alle incertezze riscontrate nel modello geologico del progetto esecutivo 2012;

CONSIDERATO quanto riportato nella nota protocollo Simico n. 1013 del 31 marzo 2023 e in particolare: “*sebbene il mandato iniziale dello Scrivente consistesse nell’adattare il progetto del procedimento originario ai fini di un immediato appalto dei lavori, si è tuttavia ritenuto necessario integrare le informazioni acquisite in precedenza per ridefinire gli adattamenti del tracciato*”;

PRESO ATTO che gli esiti dell’approfondimento di cui sopra hanno determinato l’individuazione, in conformità ai dettami del decreto ministeriale 5 novembre 2001, di tre alternative progettuali denominate Soluzione 1, Soluzione 2, e Soluzione 3;

RITENUTO di sottoporre all’esame di tutti gli enti coinvolti le alternative progettuali in funzione della complessità dell’opera e della pregressa e articolata attività di carattere tecnico-amministrativo, al fine di una ponderazione comune degli interessi pubblici di realizzazione dell’opera e di economicità della complessiva azione amministrativa da parte di tutti gli enti fino ad oggi coinvolti nonché dell’ottimizzazione delle risorse pubbliche;

VISTA la nota commissariale di convocazione di protocollo n. 2708 del 1 settembre 2023 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi preliminare sincrona nonché convocata la riunione del 19 settembre 2023 alle ore 10.00 in modalità telematica sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento pubblico: *SS 639 Variante di Vercurago- Lotto San Gerolamo*” in funzione del quale sono state individuate, ad esito degli approfondimenti come indicati in premessa, tre alternative progettuali denominate Soluzione 1, Soluzione 2, e Soluzione 3 in conformità ai dettami del decreto ministeriale 5 novembre 2001 e in relazione al quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, erano chiamati a:

- designare il rispettivo rappresentante unico entro il termine del **6 settembre 2023**;
- richiedere le eventuali integrazioni documentali o chiarimenti entro il termine del **12 settembre 2023**;
- rendere note le rispettive posizioni entro il **4 ottobre 2023**;

VISTA la documentazione, riguardante le tre soluzioni sopra indicate, caricata su apposita piattaforma collaborativa digitale della società Infrastrutture Milano Cortina 2026, da parte di A.N.A.S. S.p.A. in qualità di soggetto attuatore *pro tempore*, e pertanto trasferita al Commissario per avviare le procedure amministrative preordinate all’autorizzazione dei progetti nonché le successive integrazioni documentali, ivi compreso quanto prodotto a riscontro di apposite richieste, inerenti all’intervento in oggetto;

ACQUISITI, pertanto, a seguito della citata nota di convocazione gli atti delle Amministrazioni ed enti invitati alla Conferenza stessa, di seguito riportati nel seguente *elenco A*:

Elenco A
Regione Lombardia richiesta di integrazioni prot. n. S1.2023.0014375 del 12 settembre 2023 acquisita a prot. Simico n. 2815 del 13 settembre 2023;
SNAM Rete Gas S.p.A richiesta integrazioni prot. n. C.NOVEDRATE/526/CAI/gd del 11 settembre 2023 acquisita a prot Simico n.2810 del 12 settembre 2023

VISTO il verbale della riunione della Conferenza di servizi preliminare sincrona tenutasi in modalità telematica il 19 settembre 2023, presieduta dal Commissario Straordinario ex d.P.C.M. 23 febbraio 2022 e con partecipazione da remoto dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti intervenuti, nonché di ANAS S.p.A. ed acquisita, altresì, agli atti la registrazione audio-visiva attestante la conformità di quanto riportato nel verbale stesso alla seduta svolta;

ACQUISITI, pertanto, nel corso della predetta riunione del 19 settembre 2023, come riportato nel verbale succitato, nonché nei giorni a seguire, gli atti espressi dalle Amministrazioni ed enti coinvolti ed invitati alla Conferenza, come da elenco seguente:

Elenco B	
Amministrazioni ed Enti invitati	
Ministero per i Beni e le attività Culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese	pareri acquisiti a prot. Simico n. 3038 del 4 ottobre 2023 riguardanti le tre soluzioni progettuali e con segnalazione che <i>“per quanto concerne il profilo della tutela archeologica qualora venisse adottata la Soluzione 1, non saranno necessari interventi, in quanto saranno mantenute le strutture degli imbocchi Nord e Sud, già realizzati con assistenza archeologica”</i> (Cfr precedente nota Sabap prot. 6684-2012)
Regione Lombardia	parere favorevole alla soluzione n. 1 acquisito a prot. Simico n. 3064 del 4 ottobre 2023
Provincia di Lecco	parere favorevole alla soluzione n. 1 acquisito a prot. Simico n. 3032 del 3 ottobre 2023
Comune di Lecco	parere favorevole alla soluzione n. 3 <i>“subordinato ai fini di una migliore tutela dell’interesse pubblico, ad una diversa localizzazione dell’area di deposito intermedio”</i> acquisito a prot. Simico n. 3022 del 3 ottobre 2023, pur rilevando le medesime criticità ed interferenze negative legate alla realizzazione dell’area di deposito intermedio segnalate per la Soluzione 1.
Comune di Vercurago	parere favorevole, acquisito a protocollo Simico n. 3065 del 4 ottobre 2023, relativo a tutte e tre le soluzioni tali da <i>“non rilevare criticità al territorio”</i> e con indicazione di talune osservazioni
Comune di Calolziocorte	parere favorevole alla soluzione n. 1 con raccomandazioni e segnalazioni acquisito a prot. Simico n. 3035 del 3 ottobre 2023
Corpo Nazionale Dei Vigili del Fuoco – Comando VVF di Lecco	in sede di riunione del 19 settembre 2023 ha espresso parere favorevole alle 3 soluzioni non rinvenendo motivi ostativi
Parco Adda Nord	nota acquisita a prot. Simico n. 3075 del 5 ottobre 2023 con prescrizioni valevoli per qualsiasi delle tre soluzioni progettuali esaminate
Snam Rete Gas S.p.A.	nota acquisita a prot. Simico n. 3039 del 4 ottobre 2023 con richiesta di approfondimenti tecnici comparativi documentali relativi alle eventuali interferenze rimanendo a disposizione per la fase esecutiva

E-Distribuzione	parere acquisito a prot. Simico n. 3030 del 3 ottobre 2023 favorevole alle 3 soluzioni
------------------------	--

PRESO ATTO, pertanto, di tutti i suindicati atti pervenuti dalle Amministrazioni e enti invitati, recanti le rispettive posizioni in relazione alle tre alternative progettuali denominate Soluzione 1, Soluzione 2, e Soluzione 3 nonché valutato che dagli stessi emerge, quale posizione prevalente, in assenza di dissenso espresso in riferimento alla Soluzione 1, l'individuazione della stessa quale progetto di fattibilità tecnico economica, pertanto, da sviluppare tenendo conto delle prescrizioni indicate laddove pertinenti al perfezionamento del progetto stesso, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi previsti dalle normative succitate;

RITENUTO, ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. con particolare riferimento a quelle sopra richiamate, di dichiarare positivamente svolta la Conferenza di servizi preliminare con le determinazioni di cui agli atti e pareri acquisiti e sopra indicati dei quali si terrà conto nella sottoposizione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla soluzione n. 1 nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art. 44 del D.L. 77/2021 e conseguente Conferenza di servizi decisoria;

DECRETA

Articolo 1

1. La Conferenza di servizi preliminare di cui alle premesse, parte integrante e sostanziale del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3 e 14-ter, comma 7, della legge 241/1990 e ss.mm.ii, è dichiarata positivamente conclusa sulla base delle risultanze verbalizzate della riunione svolta il 19 settembre 2023 e degli atti favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni citati nelle premesse, acquisiti e consultabili in piattaforma digitale dedicata, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico, oggetto dell'espletata Conferenza di servizi preliminare stessa e che hanno delineato la "Soluzione 1" quale progetto prescelto sulla base delle posizioni prevalenti.

Articolo 2

1. ANAS S.p.A. procederà ad approfondire e sviluppare il progetto di fattibilità tecnico economica relativamente alla predetta "Soluzione 1", in conformità alle prescrizioni indicate negli atti richiamati nelle premesse al fine di acquisire, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art. 44 del D.L. 77/2021, il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonché gli ulteriori correlati seguiti per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi *ex lege* e le esigenze temporali di realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche.

Articolo 3

1. Il presente decreto, unitamente a tutti gli atti e al verbale assunti a riferimento, è pubblicato sulla piattaforma digitale dedicata e sul sito internet della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. nonché è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici interessati ed altresì pubblicato sui portali istituzionali della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, del Comune di Lecco, del Comune di Calolziocorte e del Comune di Vercurago.

Roma, 10 novembre 2023

Ing. Luigivalerio Sant'Andrea

